

Associazione Settimane Musicali di Stresa – Festival Internazionale, ente munito di riconoscimento della personalità giuridica, con sede in via Carducci n. 38 - 28838 Stresa (VB) - C.F. e P.IVA 00229020037, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giancarlo Belloni, di seguito anche “*Committente*”,

e

il **Sig. Mario Brunello** nato a [redacted] i [redacted] residente a [redacted] ([redacted] - C [redacted]) (di seguito “*Collaboratore*”),

insieme anche denominati “*le Parti*”

PREMESSO

- che l’Associazione Settimane Musicali di Stresa ha lo scopo di promuovere manifestazioni di carattere musicale o comunque attività di carattere artistico di qualsiasi specie, collaborando anche con altre istituzioni per la promozione degli avvenimenti musicali e la diffusione della conoscenza della musica classica attraverso altre arti e discipline;
- che l’Associazione Settimane Musicali di Stresa gestisce l’omonimo Festival, che dal 1962 ha luogo sulle rive del Lago Maggiore tra agosto e settembre in diverse sedi di grande prestigio;
- che Stresa Festival propone annualmente concerti di alto valore artistico con la presenza di artisti di fama internazionale e giovani leve del concertismo, che si succedono nell’esecuzione di programmi spazianti dal barocco ai contemporanei, e nella realizzazione di produzioni originali;
- che Mario Brunello è musicista, con numerose esperienze in festival ed eventi di caratura internazionale e con ottima conoscenza dello Stresa Festival, a cui ha partecipato nelle passate edizioni;
- che la Committente è interessata ad avvalersi dell’autonoma prestazione professionale di Mario Brunello per la direzione artistica dello Stresa Festival, in ragione delle competenze predette e considerata la sua disponibilità ad assumere tale incarico;

CONSIDERATO

che quanto oggetto del presente contratto, rientrante nelle fattispecie di lavoro autonomo - più specificatamente intellettuale, come disciplinato dalle disposizioni di legge in materia, in particolare dal Codice Civile, sarà svolto dal Collaboratore in forma continuativa, prevalentemente personale, ma autonomamente organizzata sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’incarico stesso, sia per quanto riguarda i tempi ed il luogo di esecuzione delle attività previste, salvi i momenti di coordinamento con le figure di riferimento della Committente, sia, infine, per quanto concerne l’impiego di propri mezzi ed attrezzature necessarie, avendo a riferimento unicamente il risultato finale che le parti intendono perseguire;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

1. Oggetto della prestazione:

Al Collaboratore, che accetta, viene conferito con il presente atto l’incarico per lo svolgimento delle seguenti attività: **Direzione artistica dell’attività associativa.**

2. Modalità di svolgimento della prestazione:

La prestazione professionale di cui sopra verrà svolta in piena indipendenza ed autonomia del Collaboratore, senza sottostare a specifiche direttive tecniche e/o organizzative della Committente, senza alcun vincolo di subordinazione e/o di inserimento nell'organizzazione gerarchica della Committente, senza vincoli di orario e senza che debbano e/o possano mai sorgere tra le Parti, anche solo indirettamente, vincoli di natura gerarchico-funzionale-subordinata. Ciò, fermo restando il rispetto delle indicazioni generali della Committente per la congrua individuazione del/dei servizio/i professionali richiesti al Collaboratore. A tali fini, il referente della Committente è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare ed in ogni caso, le Parti riconoscono e dichiarano che quanto oggetto del presente contratto di lavoro autonomo non integra in alcun modo la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, non sussistendone le condizioni, né per la natura della prestazione, né per le modalità della sua esecuzione, dandosi le Parti atto che la prestazione professionale del Collaboratore non è e non sarà sottoposta ad alcun intervento, diretto e/o indiretto, né di "etero direzione", né di "etero organizzazione", da parte della Committente.

L'incarico di cui al precedente punto 1), decorre dalla sua sottoscrizione e si conclude il 28/10/2026, con ciò intendendosi che entro tale data finale il Collaboratore dovrà aver completamente e perfettamente realizzato l'attività assegnatagli.

Eventuali proroghe, sia per il protrarsi dell'incarico, sia per un eventuale ampliamento dell'incarico medesimo e sia infine per eventuali ulteriori incarichi, dovranno risultare da nuovo atto scritto.

3. Obblighi del Collaboratore:

Il Collaboratore si impegna a svolgere l'incarico assegnatogli con la diligenza, la professionalità e la riservatezza necessarie per realizzare adeguatamente l'attività autonoma oggetto del contratto.

Il Collaboratore svolgerà l'incarico senza obbligo di rinuncia ad eventuali propri rapporti professionali di lavoro autonomo già esistenti con altri committenti, o rinuncia ad ulteriori rapporti di analoga natura che egli venisse eventualmente ad assumere.

4. Corrispettivo:

A fronte delle attività sopra indicate, la Committente si impegna a corrispondere un corrispettivo pari ad Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) + IVA per ciascuna delle annualità oggetto del contratto.

L'importo sopra indicato si intende comprensivo di eventuali oneri previdenziali e assicurativi.

Il Collaboratore emetterà fattura con cadenza bimestrale, la prima delle quali dovrà essere emessa al 28/12/2023.

La fattura dovrà essere intestata a Associazione Settimane Musicali di Stresa – Festival Internazionale, con sede in via Carducci n. 38 - 28838 Stresa (VB) - C.F. e P.IVA 00229020037, codice identificativo SDI T9K4ZHO.

L'Associazione provvederà al pagamento con bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura accreditando la somma dovuta presso [REDACTED]

Le spese di viaggio e di ospitalità relative all'incarico sostenute nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso saranno a carico della Committente.

5. Recesso, risoluzione anticipata e/o rinegoziazione del contratto:

Le Parti non potranno recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza del termine. Tuttavia il recesso, la risoluzione anticipata ovvero l'eventuale rinegoziazione del contratto avverranno previo

accordo fra le Parti stesse.

6. Foro competente:

In caso di controversie derivanti o connesse all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, le stesse saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di Verbania.

7. Tracciabilità dei flussi finanziari:

Il Collaboratore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Per l'effetto il Collaboratore si impegna ad esibire, a semplice richiesta dell'Amministrazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

Senza pregiudizio delle ordinarie facoltà spettanti a entrambe le parti in ordine alla risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8. Modello di organizzazione, gestione, controllo ex D.lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, codice etico e codice di comportamento

Il Collaboratore, con la firma del presente incarico, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale (<http://www.stresafestival.eu/consiglio-amministrazione/>) e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

9. Trasparenza

Il Collaboratore prende atto ed accetta senza condizioni ed eccezioni di sorta che la Committente, in qualità di soggetto di diritto privato in controllo pubblico, è tenuta all'applicazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza.

Tutte le seguenti informazioni, relative al presente contratto, potranno dunque esser rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Associazione:

- il nome del soggetto contraente;
- oggetto dell'incarico ed importo;
- la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;
- la modalità seguita per l'individuazione del contraente.

10. Prestazione extra contratto di Direzione artistica

La Committente impegna il Collaboratore a tenere un concerto in occasione di ciascun Festival, in vigenza dell'incarico di Direttore Artistico. Il programma del concerto verrà di volta in volta concordato fra le parti e lo stesso verrà retribuito con specifico cachet a seconda del programma, anch'esso concordato di volta in volta fra le parti.

11. Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, troveranno applicazione le norme contenute nel libro V, Titolo III, Capo I e II del codice civile.

Con l'apposizione della firma, il Collaboratore esprime anche il consenso al trattamento dei propri dati personali (Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in favore dei soggetti coinvolti per la stesura del

presente contratto, l'elaborazione e la liquidazione del compenso e l'assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali.

Letto, confermato e sottoscritto a Stresa il 18/10/2023

IL Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Giancarlo Belloni

A large black rectangular redaction box covering the signature of Giancarlo Belloni.

Il Direttore Artistico
Mario Brunello

A large black rectangular redaction box covering the signature of Mario Brunello.